

# Decreto federale concernente ulteriori conferimenti al Fondo per lo sviluppo regionale

*Disegno*

del ...

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visto l'articolo 167 della Costituzione federale<sup>1</sup>;

visto l'articolo 22 della legge federale del 6 ottobre 2006<sup>2</sup> sulla politica regionale;

visto il messaggio del Consiglio federale del 28 febbraio 2007<sup>3</sup>,

*decreta:*

## **Art. 1**

<sup>1</sup> Per alimentare il Fondo per lo sviluppo regionale, un importo massimo di 230 milioni di franchi è trasferito dal conto di finanziamento della Confederazione nel periodo 2008–2015.

<sup>2</sup> I conferimenti annuali sono sottoposti per decisione alle Camere federali nell'ambito dei preventivi della Confederazione. Nel determinare le quote annuali occorre tener conto delle possibilità finanziarie della Confederazione.

## **Art. 2**

Possono essere finanziati a carico della rubrica di credito A2310.0421 al massimo due posti a partire dal 2008 per una durata di quattro anni. Il rapporto d'impiego è retto da un contratto di lavoro di diritto pubblico.

## **Art. 3**

Il presente decreto non sottostà a referendum.

<sup>1</sup> RS 101  
<sup>2</sup> RS 901.0; RU 2007 681  
<sup>3</sup> FF 2007 2235

